# Coronavirus, i sì✅ e i no ❌ del Dpcm 9 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio Conte ha firmato un nuovo Dpcm che prevede, in attuazione del  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale.  *(consulta il DPCM 9 marzo 2020 AL LINK* [*http://www.governo.it/it/articolo/firmato-il-dpcm-9-marzo-2020/14276*](http://www.governo.it/it/articolo/firmato-il-dpcm-9-marzo-2020/14276) *e il testo del DPCM 8 marzo 2020 al link* [*https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg*](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg)*)*

**I SI** ✅ **ed i NO ❌ del DPCM 9 marzo 2020 per le persone e le attività a Giulianova**

Anche le persone e le attività della Città di Giulianova hanno nuove restrizioni in vigore **dal 10 marzo e fino al 3 aprile**.

**SUI MOVIMENTI**

-**delle PERSONE:**

il principio generale è che GLI SPOSTAMENTI SONO DA EVITARE, ma sono ammessi SOLO

* PER COMPROVATE RAGIONI DI LAVORO; attenetevi al tragitto casa-lavoro (o comunque su tragitti indispensabili legati alla attività lavorativa) e siate pronti in caso di controllo a spiegare le ragioni del vostro spostamento;
* PER NECESSITA'; ci si muove solo se rimanendo fermi si rischia un danno grave per sé o per altri;
* PER RAGIONI SANITARIE; muovetevi solo per questioni sanitarie ma assolutamente NON❌ in caso di SINTOMI INFLUENZALI o per sottoposti a QUARANTENA. In questi casi chiamate il medico di famiglia, lo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o in casi di urgenza il 118.
* [Controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”: direttiva del ministro Lamorgese ai prefetti *(collegamento ai sito del Ministero dell'Interno).*](https://www.interno.gov.it/it/notizie/controlli-nelle-aree-contenimento-rafforzato-direttiva-ministro-lamorgese-prefetti)
* Modulo per autodichiarazione degli spostamenti. ( In fondo al comunicato)

**❌** **STOP** Assembramenti di persone anche nei luoghi pubblici.

**- delle MERCI**

* circolano liberamente; non ci sono quindi rischi di carenza per approvvigionamenti o generi di necessità.

**SULLE ATTIVITA'**

 **❌** **STOP** a tutte le ATTIVITA' SPORTIVE, Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

**❌ STOP** a attività di palestre, impianti e centri sportivi, piscine, centri natatori e centri benessere, centri termali, sociali, ricreativi e culturali. Sono COMPRESI anche i circoli ricreativi e privati

* ESTETISTI e PARRUCCHIERI svolgere l'attività nel rigoroso rispetto delle prescrizioni generali previste dal DPCM 08/03/2020 e con uso di mascherina e guanti consigliato
* FISIOTERAPISTI purché con rapporto 1/1 e consigliato uso di mascherina e guanti

**❌ STOP** per OGNI MANIFESTAZIONE sia in luogo pubblico, privato o aperto al pubblico

* CHIUSURA per i locali come teatri, cinema, discoteche, sale scommesse, sale giochi, pub, locali di intrattenimento, scuole di ballo e locali di pubblico spettacolo in genere

**❌ STOP** per ogni CERIMONIA, civile o religiosa, compresi i funerali.

* Luoghi di culto aperti (senza cerimonie) a condizione di garantire rispetto delle distanze

**❌ STOP** per MUSEI e altri LUOGHI DELLA CULTURA;

**❌ STOP** per ESAMI E CONCORSI, compresi esami per la patente;

* BAR e RISTORANTI tra le 6.00 e le 18.00 MA a CONDIZIONE del RISPETTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA. In caso di violazione viene disposta la SOSPENSIONE della ATTIVITA'

**❌ STOP** BAR e RISTORANTI tra le 18.00 e le 6.00

 **❌ STOP** nei WEEKEND a STRUTTURE DI VENDITA medio/grandi e CENTRI COMMERCIALI

* GENERI ALIMENTARI, FARMACIE E PARAFARMACIE anche nel weekend
* NEGOZI, a CONDIZIONE DEL RISPETTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA

**❌ STOP** MERCATI

**❌ STOP** SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E ATTIVITA' DIDATTICHE

Raccomandazioni

👉 Per **acquisti**  negozi all'interno del Comune

👉 Affidatevi SOLO a **canali di informazione UFFICIALI**

### DISPOSIZIONI SANITARIE.

### L’Ordinanza del presidente della giunta regionale 3 marzo 2020, n. 2 dispone :

### Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Abruzzo con decorrenza dalla data dell’8 marzo 2020, provenienti dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara Verbano- Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia HANNO L’OBBLIGO:

### di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al Pediatra di libera scelta i quali provvederanno a comunicare tali informazioni agli operatori di Sanità Pubblica del Servizio di sanità pubblica territorialmente competente; per i non residenti in Abruzzo la comunicazione va resa direttamente agli operatori di sanità pubblica territorialmente competente ai seguenti recapiti:

|  |  |
| --- | --- |
| ASL | Numeri da chiamare |
| ASL n. 1 L’Aquila | **118** |
| ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto | **800 860 146** |
| ASL n. 3 Pescara | 118333 616 26 872 |
| ASL n. 4 Teramo | 800 090 147 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* Di osservare la permanenza domiciliare con isolamentio fiduciario , matenedo lo stato di isolamento fiduciario per 14 giorni
* Di osservare il divieto di spostamenti e viaggi
* Di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza
* in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente

**La mancata osservanza degli obblighi dell'Ordinanza n. 2 del 08.03.2020 comporterà le sanzioni previste dalla legge.**

### L’Ordinanza del presidente della giunta regionale 9 marzo 2020, n. 3 [*http://www.regione.abruzzo.it/content/emergenza-coronavirus-il-testo-dellordinanza-n3-firmata-dal-presidente-marsilio*](http://www.regione.abruzzo.it/content/emergenza-coronavirus-il-testo-dellordinanza-n3-firmata-dal-presidente-marsilio)

### di sospendere fino al 3 aprile 2020 le attività ambulatoriali svolte nella Regione Abruzzo nei limiti e alle condizioni stabilite nell’Allegato B.

### Sono fatte salve:

### le prestazioni onco-ematologiche, radioterapiche e chemioterapiche;

### le prestazioni individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento, incluse quelle in ADI;

### le prestazioni dialitiche;

### i controlli chirurgici e ortopedici post intervento

### la terapia del dolore;

### le prestazioni connesse alla PMA (Procreazione Medicalmente Assistita);

### le attività di pre-ospedalizzazione per interventi in classe A;

### le prestazioni dei servizi pubblici nell’area salute mentale dell’età evolutiva e dell’età adulta e i servizi sulle dipendenze(SERD);

### i prelievi ambulatoriali, a carattere di urgenza e le prestazioni TAO;

### Vaccinazioni obbligatorie1secondo calendario nazionale vigente

  **Il Sindaco**

 **Jwan Costantini**